



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,
riunito nelle persone dei signori:

Ernestino Bruschetta	Presidente relatore
Domenico Pasquariello	Giudice
Adriana Gherardi	Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n. 7902/2008 r. g.

promossa da

~~B. C.~~ titolare dell'impresa agricola
individuale denominata "Azienda Agricola ~~B. C.~~
~~C. e Fratelli~~"

Attore

Avv. G. ~~G.~~

contro

Banca ~~_____~~ - Banco ~~_____~~
~~_____~~ S.p.A. a mezzo del suo procuratore Banco
~~_____~~ Soc. coop.

Convenuto

Avv. M. ~~N.~~

SENTENZA

Nr. 758

in data 05/05/10

Nr. Cron. 4132

Nr. Rep. 1632

IL CASO.it

Ernestino Bruschetta

avente ad oggetto: nullità, annullamento e risoluzione contratto e domande conseguenti.

Atto di citazione notificato in data 6.10.2008.
Costituzione del convenuto. Udienza di discussione avvenuta in data 23.4.2010.

IL CASO.it

Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

Per l'attore: <<In via principale: dichiarare la nullità dei contratti swap sottoscritti dalla Azienda Agricola B. C. e Fratelli con la Banca - Banco S.p.A. per i motivi esposti nelle premesse dell'atto di citazione; in subordine: pronunciare l'annullamento del contratto in parola ex art. 1427 ss. e 1439 c.c.; in ulteriore subordine: pronunciare la risoluzione degli stessi ex art. 1453 c.c., stante il grave inadempimento dell'istituto convenuto, come specificato nelle premesse dell'atto di citazione; per l'effetto: dichiarare tenuta e condannare la banca - Banco S.p.A., alla restituzione in favore dell'Azienda Agricola B. C. e Fratelli, e per lei di C. di quanto versato in esecuzione dei menzionati contratti, ossia € 57.000,00, o di quella diversa somma nel frattempo versata

Giustino B. B. B.

dall'attrice, oltre interessi legali dal di del
dovuto al saldo; in estremo subordine: dichiarare
tenuta e condannare la Banca ~~_____~~ -
Banco ~~_____~~, al
risarcimento di tutti i danni patiti e patienti
dalla Azienda Agricola ~~Belloni Claudio~~ e Fratelli
e per essa di ~~Belloni Claudio~~ a causa dei fatti
specificati in premesse, pari a € 57.000,00, o di
quella diversa somma nel frattempo versata, salva
quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta
di giustizia; in ogni caso: con il favore delle
spese>>.

IL CASO.it

Per il convenuto: <<1. In via preliminare: 1.01.
accertare la carenza di legittimazione attiva
dell'Azienda Agricola ~~Belloni Claudio~~ Fratelli, in
persona del titolare, ~~Belloni Claudio~~ ... ; 1.02.
accertare, relativamente alle domande svolte con
riferimento all'accordo quadro del 13.12.2004 e
all'operazione in derivati del 14.12.2004 ...
l'esistenza della clausola compromissoria per
arbitrato rituale ... e per l'effetto dichiarare
l'improponibilità e/o l'inammissibilità della
domanda giudiziale avanti il tribunale di Modena,
ovvero la sua incompetenza; 1.03. accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'azione ... ; 1.04.

Antonio Pirelli

accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento dell'accordo quadro e dell'operazione in derivati conclusa in esecuzione di detto accordo quadro in data 17.6.2002 ... e per l'effetto rigettare la domanda ex adverso svolta nei confronti della Banca ... ; 2. In via principale: rigettarsi ogni domanda proposta dall'Azienda ~~Belloni Claudio~~, in persona del titolare, ~~Belloni Claudio~~, in quanto infondata, in fatto e diritto; 3. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande attoree, condannare l'Azienda Agricola ~~Belloni Claudio~~ e Fratelli, in persona del titolare, ~~Belloni Claudio~~ alla restituzione a favore della banca degli importi percepiti a titolo di differenziali positivi, pari ad € 710,72, maturati dalle operazioni in derivati concluse con la Banca, maggiorate degli interessi dal versamento al saldo; 4. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'Azienda Agricola ~~Belloni Claudio~~ e Fratelli s.s. il soggetto istante la presente vertenza, accertare la carenza di legittimazione attiva dell'Azienda Agricola ~~Belloni Claudio~~ Fratelli s.s. ... ; 5. In ogni caso, con vittoria di spese>>. **IL CASO.it**

Antonio Pirelli

Fatto

~~B. C.~~ C., imprenditore agricolo, conveniva davanti all'intestato tribunale di Modena la Banca ~~di Modena~~ - Banco ~~C. Geminiano e S.~~ ~~R.~~ per sentire dichiarare la nullità ovvero l'annullamento ovvero la risoluzione dei contratti swaps in data 17.6.2002 e 14.12.2004 ovvero l'inadempimento dell'Istituto e con pronuncia delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie. Si costituiva il convenuto a mezzo del suo procuratore chiedendo, sotto numerosi profili di rito e di merito, il rigetto di tutte le avversarie domande.

IL CASO.it

L'istruttoria era soltanto documentale. All'esito della discussione, sulle trascritte conclusioni, il tribunale si riservava la decisione.

Diritto

1. Il contratto swap in data 17.6.2002 non è stato preceduto dalla conclusione in forma scritta del contratto di mandato, cosiddetto "quadro" per il suo carattere normativo.
2. Di qui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 TUF, la nullità del mandato cosiddetto "quadro" ridetto.

Luigi B. B.

3. Di qui, altresì, la comunicazione della invalidità al contratto *swap* in data 17.6.2002 in parola.
4. Ovviamente, alla nullità di un contratto possono conseguire esclusivamente effetti restitutori epperò non risarcitori. **IL CASO.it**
5. Pertanto, la banca convenuta dovrà unicamente restituire quanto pagato dall'attore per la penale e cogli interessi legali.
6. E mentre l'attore dovrà restituire i differenziali positivi e cogli interessi legali.
7. All'evidenza, il contratto *swap* in data 14.12.2004 non è stato concluso dall'attore ~~Belloni C...~~ e bensì dalla Società semplice Azienda Agricola ~~Belloni C...~~ e Fratelli e come anche dimostrano i differenti codici fiscali.
8. L'attore non è, quindi, titolare del rapporto di cui al contratto *swap* in data 14.12.2004 e tutte le domande proposte con riguardo allo stesso andranno pertanto respinte nel merito.
9. Nella reciproca soccombenza consistono i giusti motivi che permettono l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Giustini P...

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:

IL CASO.it

- *Contrariis relectis.*
- Dichiarare la nullità del contratto swap inter partes in data 17.6.2002.
- Condanna il convenuto Banca ~~Spamolato~~ - Banco ~~Spamolato~~ S.p.A. a restituire all'attore B. ~~Spamolato~~ C. 24.500,00 maggiorati degli interessi legali dal pagamento.
- Condanna l'attore B. ~~Spamolato~~ C. a rimborsare al convenuto Banca ~~Spamolato~~ - Banco S. ~~Spamolato~~ S.p.A. i differenziali maturati in forza del contratto swap dichiarato nullo *ut supra* maggiorati degli interessi legali dal pagamento.
- Con compensazione "atecnica", trattandosi dello stesso rapporto.
- Compensa in toto le spese processuali.

Così deciso in Modena, addì 23 aprile 2010

Il Presidente estensore

Antonio Brambilla

